



Consiglio Regionale della Puglia
Il Consigliere

1

certificato

Proposta di Legge

“Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone anziane non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale”

EMENDAMENTO

Articolo 1

Sostituire l’attuale art. 1 con il seguente:

“Al fine di consentire l’accesso di persone non autosufficienti in strutture residenziali extra-ospedaliere, ove non già ospitate in regime di ricovero ospedaliero o assimilabili, in centri specializzati nel trattamento di specifiche patologie, o in centri di riabilitazione ex art.26 L.833/78, e poter fruire di prestazioni socio-sanitarie, assistenziali, socio-riabilitative, è istituita, ai sensi della presente legge e ove non sussista espressa specifica altra previsione normativa, un’unica tipologia di struttura non ospedaliera, denominata “Residenza Sanitaria Assistenziale”, in sigla “RSA.”

Donato Pentassuglia

1/1


EMENDAMENTI DA PROPORRE ALLA PDL "RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO —
SANITARIE PUGLIESI PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI.
ISTITUZIONE RSA AD ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITA' ASSISTENZIALE".

EMENDAMENTO N. 1

All'art.1, comma 1, dopo le parole "l'accesso di persone" inserire la parola "..anziane..";

Motivazione: : La proposta di legge è nata come riordino delle strutture per anziani. Definire le strutture di nuova istituzione con l'acronimo RSA crea equivoco tra le RSA sanitarie già in attività e quelle di nuova istituzione per gli anziani.

NB: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

 (BORRAIANO)

olceduto


3
disadde

EMENDAMENTO N. 2

All'art. 1, comma 1, sostituire il periodo "denominata "Residenza Sanitaria Assistenziale " in sigla "RSA", per soggetti non autosufficienti "con il seguente "denominata "Residenza Socio Sanitaria Assistenziale, in sigla "RSSA", per soggetti anziani non autosufficienti di cui alla legge reg.n.19/2006",

Motivazione: La proposta di legge è nata come riordino delle strutture per anziani. Definire le strutture di nuova istituzione con l'acronimo RSA crea equivoco tra le RSA sanitarie già in attività e quelle di nuova istituzione per gli anziani.

NB: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

 (BORRACCINO)

EMENDAMENTO N. 3

All'art. 2, comma 1, eliminare la frase : "*alta intensità assistenziale*".

deceduto

Motivazione: Le prestazioni di alta intensità assistenziale vengono erogate dalla rete di strutture già autorizzate e accreditate presenti su tutto il territorio regionale: Centri Risveglio, Art.26 L.833/78, RSA sanitarie R.R/2002, Strutture psichiatriche R.R.7/2002, Case per la vita a media intensità

NB: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

Carlo Donat Cattin (BORRACCINO)



Consiglio Regionale della Puglia
Il Consigliere

4.1
estratto

Proposta di Legge

“Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone anziane non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale”

EMENDAMENTO

Articolo 2

Al comma 2 dell’art. 2,

dopo la parola RSA, inserire “*ai sensi della vigente normativa,*”

e dopo la parola ”standard” inserire la frase “*per le prestazioni da rendere all’utente ed in considerazione delle qualifiche del personale addetto, nonché dei limiti già previsti nella vigente disciplina.*”

Donato Pentassuglia

RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PUGLIESI PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ISTITUZIONE RSA AD ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE.

Carputo

**Emendamento
Art. 2
(Classificazione)**

Al comma 2 dell'articolo 2 sostituire "di personale" con le seguenti parole "di dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni"

I consiglieri M5S

Marco Galante

Marco Galante

Mario Conca

Mario Conca

CLAUSOLA DI INVARIANZA

**IL PRESENTE EMENDAMENTO NON COMPORTA VARIAZIONI IN ENTRATA E
IN USCITA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE**

RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PUGLIESI PER
L'ASSISTENZA RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ISTITUZIONE
RSA AD ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE.

espresso


Emendamento art. 2
(Classificazione)

Dopo il comma 3 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:


4. I soggetti gestori della RSA sono tenuti a comunicare annualmente la dotazione organica con indicazione del personale addetto a ciascun modulo o nucleo, fermo il divieto di utilizzare il predetto personale a servizio di più moduli o nuclei.

I consiglieri M5S

Marco Galante



Mario Conca



CLAUSOLA DI INVARIANZA

IL PRESENTE EMENDAMENTO NON COMPORTA VARIAZIONI IN ENTRATA E IN USCITA
A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

7

discusso

EMENDAMENTO N. 4

All'art. 3, comma 1, eliminare la lettera a)

Motivazione: le prestazioni di cui alla lettera a) sono proprie dei Centri Risveglio i pazienti con gravi insufficienze devono essere affidati a strutture con vocazione extraospedaliera ma ad elevato impegno sanitario.

NB: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

Carlo Borra (BORRACCINO)

deceduto

EMENDAMENTO N. 5

All'art. 3, comma 2, eliminare le lettere a), c), e d).

Motivazione: Gli utenti di cui alle lettere a) e c) sono pazienti già in carico alle strutture art.26 L.833178 di cui al P..R.1212015 o per lunga residenza nelle strutture di cui agli artt. 57 e 58 del R.R. 4/2007s.m.e.i.. Gli utenti di cui alla lettera d) sono pazienti psichiatrici già in carico alla rete di strutture di cui al R.R. 7/2002 o alle Case perla Vita di cui all'art. 70 R.R.4/2007.

NB: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

Carlo Borra (BORRACCINO)



*Consiglio Regionale della Puglia
Il Consigliere*

no. 1

Seferio 15

Proposta di Legge

“Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone anziane non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale”

EMENDAMENTO

Articolo 3

al comma 2 dell’art 3 eliminare le lettere c) e d)

Donato Pentassuglia



Consiglio Regionale della Puglia
Il Consigliere

le. 3

celinato

Proposta di Legge

“Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone anziane non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale”

EMENDAMENTO

Articolo 3

Alla lett. b) comma 2 dell’art. 3:

dopo la parola “anziane,” aggiungere la frase *“escluse dal campo di applicazione di cui alla lett. a) che precede,”*

Donato Pentassuglia

RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PUGLIESI PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ISTITUZIONE RSA AD ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE.

Emendamento
Art. 3
(Tipologia di utenza)

Deferato


Al comma 2 dell'articolo 3 "Tipologia di utenza" è soppressa la lettera d)

Relazione illustrativa

Quanto a tale categoria occorre rilevare che la stessa include soggetti con problemi psichiatrici destinati attualmente a trovare ricovero in specifiche strutture e le cui condizioni di salute impongono un trattamento distinto da quello riservabile agli altri soggetti non autosufficienti.

I consiglieri M5S

Marco Galante



Mario Conca



CLAUSOLA DI INVARIANZA

IL PRESENTE EMENDAMENTO NON COMPORTA VARIAZIONI IN ENTRATE E IN USCITA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE



Consiglio Regionale della Puglia
Il Consigliere

M. 1

utrobo

Proposta di Legge

“Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone anziane non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale”

EMENDAMENTO

Articolo 3

dopo il comma 2 dell’art. 3 si aggiunge il comma 2bis, così come segue:

1. comma 2 bis *“Le previsioni di cui ai successivi comma 3 e comma 4 non sono applicabili al di fuori delle ipotesi in essi espressamente previste, nonché ai soggetti già dichiarati eleggibili in regimi ex art.26 L.833/78, o comunque già ospitati presso centri di cura, trattamento, o riabilitazione specializzati”*

Donato Pentassuglia

12

deceduto

EMENDAMENTO N. 6

All'art. 3, comma 4, dopo le parole "disturbi del comportamento o dell'umore." aggiungere "Le prestazioni erogate dalla RSA a bassa intensità assistenziale non comportano oneri a carico del Servizio Sanitario".

Motivazione: Il decreto sui nuovi LEA non prevede oneri a carico del SSN per le prestazioni di tipo socioassistenziale.

NB: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

Conferma (BORRACCINO)

B
decaluto

EMENDAMENTO N. 7

All'art. 3, comma 5, dopo le parole "La Giunta Regionale, tramite apposito regolamento" **eliminare** la frase "fermi restando i posti letto già contrattualizzati con il SSR".

Motivazione: Salvaguardare posti letto già contrattualizzati significa garantire una rendita da posizione a strutture che potrebbero non raggiungere mai i requisiti di accreditamento, o che hanno concentrati in una unica struttura un numero di posti letto molto alto che andrebbe spalmato su tutto il territorio circostante.

NB: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

Carlo Boraccino (BORRACCINO)

14
20/1/2020

RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PUGLIESI PER
L'ASSISTENZA RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ISTITUZIONE
RSA AD ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE.


Emendamento

Art. 3
(Tipologia di utenza)

Al comma 5 dopo le parole "fermi restando i posti letto già" sono aggiunte le seguenti "accreditati o"

I consiglieri M5S

Marco Galante



Mauro Conca



CLAUSOLA DI INVARIANZA

IL PRESENTE EMENDAMENTO NON COMPORTA VARIAZIONI IN ENTRATA E IN
USCITA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

16
Deodato

EMENDAMENTO N. 8

All'art. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'ambito di una percentuale del 5% dei posti letto accreditati e/o da accreditare nel rispetto del fabbisogno regionale, Si procederà tramite sperimentazione per un periodo massimo di un anno, alla gestione diretta della quota sanitaria da parte dell'assistito, al fine di garantire al massimo il principio di libera scelta."

Motivazione: E' noto a tutti gli operatori che il sistema della libera scelta, trattandosi spesso di pazienti non autosufficienti non viene esercitata consapevolmente ma sotto la spinta di altri interessi. Inoltre il sistema non garantisce la continuità assistenziale.

NB: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

 (BORRAIO)

12.

RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PUGLIESI PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ISTITUZIONE RSA AD ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE.

**Emendamento
Art. 5
(Cure domiciliari)**

zetro

L'articolo 5 "Cure domiciliari" è soppresso

Relazione illustrativa.

Pur condividendo l'idea secondo cui il domicilio resta il luogo privilegiato di cura, l'affidamento dell'assistenza domiciliare alle RSA appare contrastare con gli strumenti normativi vigenti che già disciplinano le modalità di effettuazione dell'assistenza domiciliare integrata.

I consiglieri M5S

Marco Galante
[Signature]
Mario Conca
[Signature]

CLAUSOLA DI INVARIANZA

**IL PRESENTE EMENDAMENTO NON PRESENTA VARIAZIONI IN ENTRATA E IN USCITA
A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE**



*Consiglio Regionale della Puglia
Il Consigliere*

*18.1
decalato*

Proposta di Legge

“Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone anziane non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale”

EMENDAMENTO

Articolo 5

dopo la frase “rete di assistenza” e prima della parola “piani” sostituire la parola “realizzano” con la frase “*collaborano alla redazione di*”

Donato Pentassuglia

RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PUGLIESI PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ISTITUZIONE RSA AD ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE.

Emendamento
Art. 6
(Tariffe)

espresso

All'articolo 6 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:


- 3. La permanenza nella struttura al mutamento delle condizioni deve essere autorizzata dall'UVM.
- 4. Presso ogni RSA deve essere costituita una Unità di Valutazione Interna (UVI) con compiti di: presa in carico globale dell'ospite all'interno della struttura; valutazione continua della persona ricoverata secondo modalità multidimensionali; gestione del PAI; interrelazione periodica con l'UVM riguardo all'andamento del progetto e ai risultati conseguiti fino alla dimissione; proposta all'UVM di soluzioni alternative per il passaggio dell'utente ad altre forme di assistenza.

I consiglieri M5S

Marco Galante



Mario Conca



CLAUSOLA DI INVARIANZA

IL PRESENTE EMENDAMENTO NON COMPORTA VARIAZIONI IN ENTRATE E IN USCE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PUGLIESI PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ISTITUZIONE RSA AD ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE.

Emendamento


**Art. 3
(Tipologia di utenza)**

Al comma 5, le parole "all'articolo 6" sono sostituite con le seguenti "all'articolo 8"


superato

I consiglieri M5S

Marco Galante



Mario Conca



CLAUSOLA DI INVARIANZA

**IL PRESENTE EMENDAMENTO NON COMPORTA VARIAZIONI IN ENTRATA E IN USCITA
A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE**


RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PUGLIESI PER
L'ASSISTENZA RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ISTITUZIONE
RSA AD ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE.

Emendamento
Art. 7
(Regolamento regionale)


Al comma 1 dopo "la Giunta regionale adotterà" inserire "previa intesa con le parti sociali"

I consiglieri M5S

Marco Galante



Mario Conca



CLAUSOLA DI INVARIANZA

IL PRESENTE EMENDAMENTO NON COMPORTA VARIAZIONI IN ENTRATE E
IN USCITA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PUGLIESI PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ISTITUZIONE RSA AD ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE.


espresso

Emendamento
Art. 7
(Regolamento regionale)


Alla lettera a) del comma 1 dopo "standard strutturali" inserire ", di personale"

I consiglieri M5S

Marco Galante



Mario Conca



CLAUSOLA DI INVARIANZA

IL PRESENTE EMENDAMENTO NON COMPORTA VARIAZIONI IN ENTRATA
E IN USCITA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PUGLIESI PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ISTITUZIONE RSA AD ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE.

sub emendamento all'emendamento n. 24

disceduto

Il comma 2 dell'emendamento n. 16 è sostituito dal seguente:

" In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale da parte del gestore della RSA si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6, D. lgs. 50/2016"

I consiglieri M5S

Marco Galante



Mario Conca



RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PUGLIESI PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ISTITUZIONE RSA AD ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE.


dissesto

Emendamento
Art. 7
(Regolamento regionale)


Alla lettera b) del comma 1 sostituire "la più semplice procedura di presa d'atto della presente legge da parte degli organi competenti, nel modo più elementare possibile, al fine di ridenominare" con le seguenti parole "la procedura per ridenominare"

I consiglieri M5S

Marco Galante



Mario Conca



CLAUSOLA DI INVARIANZA

IL PRESENTE EMENDAMENTO NON COMPORTA VARIAZIONI IN ENTRATE E IN USCITE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE


25

PDL "RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PUGLIESI PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ISTITUZIONE RSA AD ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE".

obsoletto

Emendamento

All'art. 7, comma 1, lettera b) dopo le parole: da parte degli organi competenti **eliminare** il segno di interpunzione "virgola" e le parole "nel modo più elementare possibile"



27

RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PUGLIESI PER
L'ASSISTENZA RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ISTITUZIONE
RSA AD ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE.

Emendamento
Art. 7
(Regolamento regionale)

- zeffuto


Alle lettere e) e g) del comma 1 la parola "quinquennio" è sostituita con "triennio".

I consiglieri M5S

Marco Galante



Mario Conca



CLAUSOLA DI INVARIANZA

IL PRESENTE EMENDAMENTO NON COMPORTA VARIAZIONI IN ENTRATE E
IN USCITA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

28

RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PUGLIESI PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ISTITUZIONE RSA AD ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE.

Emendamento


**Art. 7
(Regolamento regionale)**

espresso


Dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera h) "h) la dotazione organica minima delle RSA, del personale amministrativo e delle figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, ed in possesso di idoneo titolo legalmente riconosciuto"

I consiglieri M5S

Marco Galante



Mario Conca



CLAUSOLA DI INVARIANZA

*IL PRESENTE EMENDAMENTO NON COMPORTA VARIAZIONI IN ENTRATE
E IN USCITA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE*

RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PUGLIESI PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ISTITUZIONE RSA AD ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE.

**Emendamento
Art. 7
(Regolamento regionale)**

certificato


Dopo la lettera g) è aggiunta le seguente lettera h) "h) la formazione e riqualificazione periodica del personale dipendente, tenuto conto delle funzioni e delle competenze necessarie a garantire l'adeguatezza e l'appropriatezza delle prestazioni al fine, altresì, di garantire e sostenere la formazione continua delle professionalità"

I consiglieri M5S

Marco Galante



Mario Conca



CLAUSOLA DI INVARIANZA

IL PRESENTE EMENDAMENTO NON COMPORTA VARIAZIONI IN ENTRATA E IN USCITA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

PDL "RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PUGLIESI PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ISTITUZIONE RSA AD ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE".

discusso

Emendamento

All'art. 8, comma 1, **sostituire** la parola concertazione con la parola "consultazione"



RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PUGLIESI PER
L'ASSISTENZA RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ISTITUZIONE
RSA AD ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE.


Allegato

Emendamento art. 8
(Concertazione)


Al comma 1 dell'articolo 8 le parole "almeno pari a 10" sono sostituite con le seguenti "almeno pari a tre".

I consiglieri M5S

Marco Galante



Mario Conca



CLAUSOLA DI INVARIANZA


IL PRESENTE EMENDAMENTO NON COMPORTA VARIAZIONI IN ENTRATA E
IN USCITA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

PDL "RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PUGLIESI PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ISTITUZIONE RSA AD ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE".

deceduto

Emendamento

All'art. 8, comma 2, **sostituire** la parola concertazione con la parola "consultazione"



39

RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PUGLIESI PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ISTITUZIONE RSA AD ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE.

deputato

Emendamento
Art. 8
(Concertazione)


Al comma 2 dell'articolo 8 sostituire "tra Regione Puglia e Confederazioni delle Organizzazioni sindacali" con "tra Regione Puglia , Confederazioni e Organizzazioni sindacali".

I consiglieri M5S

Marco Galante



Mario Conca



CLAUSOLA DI INVARIANZA

IL PRESENTE EMENDAMENTO NON COMPORTE VARIAZIONI IN ENTRATA E IN USCITA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE


PDL "RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PUGLIESI PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ISTITUZIONE RSA AD ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE".

decalit

Emendamento

All'art.8 dopo il comma 2, **aggiungere** il seguente comma:

3. E' altresì prevista la consultazione con le Associazioni più rappresentative dei familiari dei pazienti per tutte le questioni che riguardano la applicazione della presente legge e successivi regolamenti.



RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PUGLIESI PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ISTITUZIONE RSA AD ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE.


definito

Articolo aggiuntivo
Disposizioni a tutela del lavoro


1. Nell'ipotesi di mutamento del soggetto gestore della RSA il subentrante dovrà garantire, nei limiti di compatibilità con l'organizzazione di impresa, l'assunzione con le stesse mansioni del personale impiegato dal precedente gestore, riconoscendo ai lavoratori i diritti maturati e maturandi nonché le professionalità e le anzianità di servizio acquisite.
2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale da parte del gestore della RSA, l'ASL di competenza invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la ASL procede a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute quale quota di compartecipazione del SSR al gestore, salvi gli ulteriori provvedimenti.

I consiglieri M5S

Marco Galante



Mario Conca



CLAUSOLA DI INVARIANZA

IL PRESENTE EMENDAMENTO NON COMPORTA VARIAZIONI IN ENTRATE
E IN USCITA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PUGLIESI PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ISTITUZIONE RSA AD ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE.

28/1/2018

Articolo aggiuntivo

Contrattualizzazione del personale

Il personale delle RSA, avente qualifica di infermiere, educatore professionale, fisioterapista, tecnico sanitario e operatore sociosanitario o figura equivalente o, comunque, dedicato ai servizi alla persona, dovrà avere con la struttura un rapporto di lavoro di dipendenza regolato dal CCNL sottoscritto dalle associazioni datoriali maggiormente rappresentative nel settore sanitario in misura non inferiore all'80% dell'organico, con facoltà di utilizzo di altre forme contrattuali consentite dall'ordinamento italiano per la restante parte (20%).


Le strutture esistenti già autorizzate devono adeguarsi alla presente disposizione entro il 31.12.2018

I consiglieri M5S

Marco Galante



Mario Conca



Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.

Relazione illustrativa

Le principali tipologie di contratti di lavoro previsti dalla normativa italiana risultano essere: - il lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, full time o part-time; - il contratto di somministrazione; - il lavoro intermittente (a chiamata); - il lavoro a progetto (fino a conclusione); - il contratto di apprendistato; - lo stage/ tirocinio; - il praticantato. Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante: "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", prevede espressamente all'art. 1: "Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro". Certa è quindi la legittimità della presente proposta. A ciò si aggiunga che il TAR Lazio, chiamato a pronunciarsi su analoga disposizione emanata dal Presidente della Regione Lazio in qualità di commissario ad acta ne ha confermato la legittimità con ordinanza 1406/2017 sul presupposto che " in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, non sussistono le ragioni, previste dall'art. 55 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 per l'accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, atteso che, ad un primo sommario esame proprio della presente fase, non appare condivisibile, tra le altre, il profilo di violazione dell'autonomia imprenditoriale relativamente alla sproporzione delle richieste misure di adeguamento dei contratti di lavoro del personale dipendente delle RSA, dal momento che l'adottato decreto commissariale appare la mera applicazione di norme imperative quali l'art. 1 e l'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell'articolo 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PUGLIESI PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ISTITUZIONE RSA AD ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE.

espunto


Articolo aggiuntivo

Clausola valutativa

- 1. Il Consiglio Regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge.
- 2. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

I consiglieri M5S

Marco Galante



Mario Conca



CLAUSOLA DI INVARIANZA

IL PRESENTE EMENDAMENTO NON COMPORTA VARIAZIONI DI SPESA IN ENTRATA E IN USCITA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE